

**REGOLAMENTO ELETTORALE
DELL'ASSOCIAZIONE UGO COLOMBO HOMBRE VERTICAL
Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore**

I – PREMESSA

Art. 1 PREMESSA

L'Assemblea ordinaria dei Soci approva il presente Regolamento Elettorale per la disciplina e l'organizzazione delle attività dell'Associazione proposto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 13 comma 1 lettera h) dello Statuto.

Il presente Regolamento Elettorale si compone di **21 Articoli** e disciplina gli aspetti organizzativi ed elettivi relativi alla nomina dei membri dell'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo.

Il Regolamento Elettorale, al pari di altri Regolamenti interni, **è un atto subordinato allo Statuto e non può, quindi, modificarne le disposizioni, bensì solo integrarle.**

II - ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 2 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

30 (trenta) giorni prima della scadenza delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea Ordinaria per le elezioni alle cariche sociali (di seguito "Assemblea Elettiva"), fissandone il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Art. 3 COMMISSIONE ELETTORALE

Alle varie operazioni elettorali presiede una "Commissione Elettorale".

La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione della Assemblea Elettiva e sarà composta da tre membri selezionati tra i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione all'atto della nomina.

La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo uscente e/o da candidati alle elezioni.

La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle schede, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.

La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente ratificata dall'Assemblea convocata per l'elezione del Comitato Direttivo, all'apertura della medesima.

Art. 4 DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI

La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo spontaneo e presentate alla Commissione Elettorale.

Art. 5 SOCI ELETTORI

Sono soci elettori tutti i soci, in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni; i soci minorenni (detti Junior) potranno esercitare il diritto di voto tramite il genitore o l'esercente la patria potestà (art. 2 dello Statuto) nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale Rappresentante o da un Suo delegato.

Art. 6 SOCI ELEGGIBILI

Sono soci eleggibili tutti i soci maggiorenni, approvati dal Consiglio Direttivo, e in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni.

Per le sue funzioni di organo direttivo dell'Associazione, i membri eleggibili, candidati per il Consiglio Direttivo, devono avere una anzianità di iscrizione ininterrotta all'Associazione di almeno 1 anno.

I soci eleggibili per il Comitato Direttivo devono godere il pieno esercizio dei diritti civili.

I soci eleggibili per il Comitato Direttivo non devono:

- a) ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'ambito della medesima materia;
- b) aver riportato sentenze di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 e successive od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- c) aver riportato condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- d) Essere imputati per reati previsti dal Codice Privacy

Art. 7 CANDIDATURE

Le candidature devono essere presentate almeno 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea Elettiva all'indirizzo di posta elettronica (PEC) o raccomandata A.R.

La Segreteria dell'Associazione inoltrerà le candidature ricevute alla Commissione Elettorale che le esaminerà entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti l'Assemblea Elettiva, ne verificherà la validità e ne dichiarerà l'ammissibilità.

In caso di inammissibilità la Commissione Elettorale tempestivamente comunicherà mezzo e-mail ai candidati non ammessa le motivazioni di inammissibilità.

Il modulo di presentazione della candidatura deve contenere le seguenti dichiarazioni per ogni candidato appartenente alla lista:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d'ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo statuto per l'elezione alle cariche sociali;
- b) La condivisione dei principi statutari;
- c) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione.

I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati sulla scheda elettorale in ordine alfabetico. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda, ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

L'eventuale ritiro dalla candidatura può avvenire entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva.

Art. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE

Dalle candidature ammesse alle elezioni dalla Commissione elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall'organico degli iscritti.

Art. 9 DELEGHE

Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo delega, ai sensi dell'art.12 dello Statuto. Alla stessa persona non possono essere conferite più di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli Associati sia inferiore a cinquecento oppure se il numero sia superiore a cinquecento.

La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo predefinito dell'Associazione. Le deleghe devono essere inoltrate a mezzo e-mail o raccomandata all'indirizzo dell'Associazione, almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio dell'Assemblea in prima convocazione. Mentre, se portate direttamente dal delegato, verranno validate dalla Commissione Elettorale prima dell'inizio della Assemblea Elettiva.

Le deleghe, arrivate per mail o raccomandata, saranno inoltrate dalla Segreteria dell'Associazione alla Commissione Elettorale, per la convalida, entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea Elettiva. A votazione avvenuta, le deleghe dovranno essere conservate a cura del Segretario dell'Associazione per quattro anni.

Non possono ottenere deleghe i membri del Comitato Direttivo uscente e i candidati.

L'iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l'espressione del voto.

Art. 10 VOTAZIONI

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni, proporrà l'orario di apertura e chiusura dei seggi, e dopo la votazione assembleare, affiderà la conduzione delle operazioni di voto alla Commissione Elettorale.

- Per aver diritto al voto il socio elettore deve presentarsi munito di valido documento di identità.
- Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali devono essere riportati in ordine alfabetico l'elenco dei candidati ammessi dalla Commissione Elettorale.
- Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione con il timbro dell'Associazione e la firma di un componente della commissione elettorale;
- Fac-simile delle schede è affisso nei locali delle votazioni;

Il voto è segreto e viene espresso tracciando una croce in corrispondenza dei candidati scelti, il massimo delle preferenze non può superare il numero dei consiglieri previsti. L'art. 16 dello Statuto prevede che l'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri effettivi, pertanto sarà il Consiglio Direttivo uscente, nell'ambito della convocazione dell'Assemblea dei Soci, in occasione del rinnovo delle cariche, a stabilirne il numero effettivo del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

La Commissione Elettorale chiama alla votazione per appello nominale ogni votante, il quale firma per presenza il registro dei votanti, riceve la scheda elettorale, o più schede elettorali in caso di delega; quindi, esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona, e qui esprime la propria preferenza tracciando una croce in corrispondenza dei candidati scelti e depone la scheda, o le schede in caso di delega, in apposita urna.

È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino all'inserimento delle schede inviate per corrispondenza e allo scrutinio.

Tutte le schede come la restante documentazione, relativa alle votazioni, dovranno riportare l'intestazione sociale ed i relativi dati fiscali.

Art. 12 VALIDITA' DELLE ELEZIONI

L'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea elettiva è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 13 NULLITA' DELLE SCHEDE

Sono dichiarate nulle le schede che:

- a) Non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
- b) Non siano state vidimate almeno da un membro della Commissione Elettorale;
- c) Portino segni, macchie e scritte o alterazioni che possano comunque renderle riconoscibili;
- d) Riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto dal presente regolamento elettorale.

Art. 14 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Allo scadere dell'orario fissato dall'Assemblea, per l'espletamento del voto, la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.

Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. Ogni preferenza espressa viene registrata su di un apposito foglio, preventivamente vidimato, che dispone di caselle di fianco al nome di ogni candidato. Al termine dello scrutinio si sommano le preferenze di ogni candidato e si registra il totale.

La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.

All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero delle schede estratte dall'urna corrispondano a numero delle schede consegnate agli elettori e procede allo scrutinio.

La commissione elettorale legge ad alta voce ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.

La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni. Il verbale dovrà contenere: il numero delle schede iniziale vidimate, il numero di schede consegnate agli elettori, il numero di schede votate. Il numero delle schede consegnate e votate andrà sottratto al totale delle schede iniziali vidimate. La differenza saranno le schede avanzate.

Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell'Associazione in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta scritta motivata.

Art. 15 PARITA' DI VOTI

In caso di parità di voti tra due candidati sarà proclamato eletto il più anziano.

Il Comitato Direttivo uscente resterà in carica ad interim fino alla nomina del nuovo Comitato Direttivo.

Art. 16 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione. Saranno nominati consiglieri effettivi i candidati eletti fino alla copertura del numero stabilito dal Consiglio Direttivo uscente.

I successivi tre saranno nominati consiglieri supplenti e potranno sostituire, durante i 4 anni, i consiglieri effettivi nel caso dovessero decadere: per rinuncia, decesso, perdita dei requisiti. Come da regolamento sono convocati alle adunanze del CD al pari degli effettivi senza però avere il diritto di voto, partecipano anche per conoscere il lavoro in itinere e conseguentemente essere pronti, in caso di bisogno, a diventare consiglieri effettivi.

I risultati delle votazioni saranno comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, attraverso l'indirizzo di posta elettronica di iscrizione e/o il sito Internet dell'Associazione.

Art. 17 RICORSO

Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva dalla Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione del Comitato Direttivo.

Art. 18 APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo in carica.

Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Art. 19 – PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Come previsto dallo Statuto il Consiglio Direttivo eletto nomina tra i propri membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il passaggio delle consegne dal Consiglio Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro 10 giorni (dieci) dalla data delle elezioni.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione.

Art. 21 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento Elettorale è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo del 30 marzo 2023 e ratificato dall'Assemblea dei Soci del 20 aprile 2023 di cui è parte integrante di Verbale e da tale data decorre. Il Regolamento è pubblicato sul Sito Web dell'Associazione nell'apposita sezione "Atto Costitutivo, Statuto e Regolamenti."

Dopo ogni eventuale modifica, il testo aggiornato dovrà essere pubblicato sul Sito Web entro quindici giorni.